

## COMUNICAZIONE

### IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 10.3.2023 N. 24

#### IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

L'Organismo di Vigilanza della società OMS Saleri S.p.a. rende noto che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 10.03.2023 n. 24, è possibile inviare allo stesso segnalazioni circostanziate relative a eventuali condotte illecite e/o irregolarità e/o violazioni di disposizioni normative e/o del Modello Organizzativo della società, delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, attraverso i seguenti canali:

- casella di posta elettronica [odvoms@gmail.com](mailto:odvoms@gmail.com), svincolata dai server aziendali e gestita unicamente dall'Organismo di Vigilanza, così da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del processo di gestione della segnalazione;
- posta ordinaria indirizzata all'Organismo di Vigilanza, presso lo studio del Presidente dell'Organismo medesimo, Dott. Daniela Mentasti, sito in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, con espressa indicazione “*Riservata personale OdV*”;
- forma orale, mediante un incontro diretto da concordare con l'Organismo di Vigilanza, su richiesta del segnalante, in luogo idoneo a garantire la stessa riservatezza. I recapiti dei componenti sono reperibili presso i rispettivi albi professionali.

In via residuale, è altresì possibile effettuare una segnalazione “esterna” presso lo specifico canale attivato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) a mezzo di piattaforma informatica oppure in forma orale, secondo indicazioni ed istruzioni fornite dall'Ente stesso sul proprio sito istituzionale.

Si precisa, inoltre, che verranno prese in considerazione anche segnalazioni anonime, ossia effettuate senza identificazione del soggetto segnalante, qualora adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni posti in relazione a contesti precisi e determinati.

Si evidenzia, infine, che il segnalante – sia esso lavoratore subordinato, oppure lavoratore autonomo, libero professionista, consulente, volontario o tirocinante che presti la propria attività presso la suddetta società, o ancora azionista o soggetto con

funzioni di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche ove esercitate in via di mero fatto – è tutelato da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o, comunque, ritorsiva, diretta o indiretta, connessa alla segnalazione o determinata dalla stessa. Tale tutela è estesa anche ai c.d. “facilitatori”, vale a dire ai soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo, nonché ai terzi legati al segnalante da vincoli di parentela entro il quarto grado o da stabile legame affettivo e appartenenti al medesimo contesto lavorativo; ai colleghi di lavoro del segnalante che abbiano con quest’ultimo un rapporto abituale e corrente e altresì agli enti di cui il medesimo sia proprietario o presso i quali lavori oppure operanti nel medesimo contesto lavorativo.

La tutela del segnalante non è garantita nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, ovvero in caso di responsabilità civile, per lo stesso titolo, in ipotesi di dolo o colpa grave.

Le procedure di gestione delle segnalazioni, in accordo con il D. Lgs. 10.03.2023 n. 24, sono indicate nel relativo “Regolamento per la Gestione delle Segnalazioni”, allegato alla presente.

Brescia, 14 luglio 2023



Dott. Daniela Mentasti

Avv. Cristina Salvi

Ing. Ugo Gecchelin

*Presidente OdV*

*Segretario OdV*



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

### **IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 10.3.2023 N. 24**

L'Organismo di Vigilanza della società OMS Saleri S.p.A., in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 10.03.2023 n. 24, redige il presente Regolamento che disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni interne effettuate dal whistleblower.

Il regolamento individua le seguenti fasi procedurali, con riserva di apportare eventuali modifiche in fase di prima applicazione:

- 1) a fronte della segnalazione effettuata dal whistleblower, deve essere rilasciato al segnalante il relativo avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data dello stesso;
- 2) ove la segnalazione avvenga oralmente, nel corso di un incontro personale con i soggetti preposti alla gestione della segnalazione medesima, deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto da entrambe le parti;
- 3) i soggetti preposti alla gestione della segnalazione devono procedere all'esame preliminare della stessa, al fine di verificare la riconducibilità delle circostanze segnalate alle fattispecie di cui al D. Lgs. 24/2023;
- 4) ove, all'esito di tale verifica, la segnalazione non venga ritenuta improcedibile, deve essere dato diligente seguito alla stessa;
- 5) deve essere instaurato un rapporto interlocutorio con il segnalante, con eventuale richiesta a quest'ultimo di chiarimenti o di integrazioni scritte o orali, anche tramite audizione diretta dello stesso – anche in quest'ultimo caso con redazione del relativo verbale, sottoscritto da entrambe le parti;
- 6) in ogni caso, entro 3 mesi decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione medesima (vedi punto 1), oppure dalla sottoscrizione del verbale di cui al punto 2, al segnalante deve essere comunicato:
  - a. il provvedimento di archiviazione, oppure
  - b. un aggiornamento sullo stato della procedura con indicazione delle ulteriori attività in programma, oppure
  - c. la determinazione definitiva;

- 7) laddove nei predetti termini non sia stato comunicato l'esito definitivo della segnalazione, a conclusione dell'istruttoria deve essere comunicata al segnalante la deliberazione finale;
- 8) il computo dei termini previsti dal presente Regolamento è disciplinato dall'art. 155 del Codice di Procedura Civile;
- 9) la segnalazione e la relativa documentazione non possono essere conservate per un periodo superiore a cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza della società OMS Saleri S.p.A. raccomanda infine che, ove la segnalazione sia presentata a un soggetto non legittimato a riceverla, quest'ultimo provveda a trasmetterla entro 7 giorni al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Brescia, 14 luglio 2023

Dott. Daniela Mentasti  
*Presidente OdV*

Avv. Cristina Salvi

Ing. Ugo Gecchelin  
*Segretario OdV*

